ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON LORENZO MILANI "
Via Arturo Toscanini, n. 11
51019 Ponte Buggianese (PT)

Agg. al 11/10/2023

TUTELA DELLE LAVORATRICI E DELLA MATERNITÀ

Rischi per la donna e per il nascituro

(D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e D.Lgs. 151/01)

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonia Suppa

Responsabile del Servizio Protezione Prevenzione (RSPP)
Ing. Manuela Torrigiani

Per presa visione ***Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)***
Valentina Picchi

Il Medico Competente
Dott. Manfredi Montalti

Elaborazione grafica a cura di:

Ing. Manuela Torrigiani *- Via Giuseppe Parini n. 21 - 51037 Montale (PT) – P. IVA: 01799830474*
Cell. 348/7628565 - E-mail: manuela.torrigiani@gmail.com

Sommario

PREMESSA 3
CAMPO DI APPLICAZIONE 3
TUTELA DELLA MATERNITA' – QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO 3
DIRITTI DELLE LAVORATRICI MADRI 5
ELENCO PERSONALE 7
IDENTIFICAZIONE E MANSIONI DEI GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI 7
MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE 14
SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 15

PREMESSA

Il datore di Lavoro nell'ambito della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori prevista dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08, deve considerare anche i rischi riguardanti le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto. La valutazione dei rischi dovrà essere effettuata "ad hoc", secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 26.03.2001 n.151, con particolare riguardo all'esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici e prendendo in esame tutti gli aspetti dell'attività lavorative per identificare pericoli e probabili cause di lesioni o danni, e stabilire in quale modo tali cause possono essere rimosse, in maniera tale da eliminare o ridurre i rischi. A seguito della valutazione, il Datore di Lavoro dovrà adottare le necessarie misure di Prevenzione e Protezione affinché sia evitata l'esposizione delle lavoratrici madri ai rischi eventualmente presenti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme per la tutela della maternità riportate nel presente documento si applicano alle lavoratrici come definite dall'art.2 comma 1 lettera e del D.Lgs. 151/01: "Per lavoratrici, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono le dipendenti, comprese quelle con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché le socie lavoratrici di cooperative".

TUTELA DELLA MATERNITA' – QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO

In data 27 aprile 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53", che ha riunito in sé le disposizioni legislative vigenti in materia.

In sintesi, i punti salienti della normativa che devono guidare il processo di valutazione dei rischi teso a tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri, sono i seguenti:

· E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, durante la gestazione e in determinati casi fino a 7 mesi dopo il parto (art. 7 D.Lgs 151/01).
I lavori vietati e il corrispondente periodo di divieto sono riportati negli allegati A e B del D. Lgs 151/01, cui si rimanda ai paragrafi successivi.

· E' vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, dal momento di accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno di età del bambino (art. 53 D.Lgs 151/01).

· Fermi restando i lavori vietati, il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, i processi o le condizioni di lavoro (art. 11 D.Lgs 151/01)

· I rischi da valutare sono riportati nell'Allegato C del D. Lgs 151/01, cui si rimanda ai paragrafi successivi.

E' compito del datore di lavoro valutare preventivamente tutti i rischi per la gravidanza e l'allattamento, tenendo conto sia della salute della donna che di quella del bambino. Come precisato inoltre dalla Circolare del Ministero del Lavoro Prot. 3328 del 16/12/2002 detta valutazione preventiva consente al datore di lavoro di informare le lavoratrici, prima ancora che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezione che egli ritiene di dover adottare in tal caso e, quindi, dell'importanza che le dipendenti gli comunichino tempestivamente il proprio stato, in modo che possano essere valutati con immediatezza i rischi specifici e adottate le conseguenti misure di tutela.

Ecco riportato in sintesi cosa deve fare il datore di lavoro:

· in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e con il Medico Competente (MC), consultato preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), identifica le mansioni/lavorazioni a rischio per le lavoratrici in gravidanza e in periodo di allattamento,

· provvede ad integrare il documento di valutazione dei rischi art. 28 D.Lgs. 81/08 con l'analisi e l'identificazione delle mansioni/lavorazioni a rischio,

· nel caso in cui in azienda sia presente almeno una mansione a rischio, la ditta informa le lavoratrici in età fertile della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza,

· quando una lavoratrice informa del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro questi verifica se la mansione svolta rientra tra i lavori a rischio per la gravidanza (lavori vietati ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 151/01 o presenza di rischi per le lavoratrici gestanti valutati ai sensi dell'art.11 comma 1 del medesimo decreto), anche richiedendo eventualmente il parere del MC

· nel caso di lavoro a rischio il datore di lavoro procede alle seguenti azioni:

- modifica le condizioni di lavoro ai fini della eliminazione del rischio ovvero qualora ciò non sia possibile procede allo spostamento della lavoratrice ad una mansione non a rischio.
- se non vi è possibilità di spostamento ad altra mansione lo comunica all'ispettorato del lavoro competente per territorio, invitando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto per presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.

DIRITTI DELLE LAVORATRICI MADRI

Con l'emanazione del Decreto Legislativo 26.03.2001 n.151 è stato adottato il "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art.15 della legge 8 marzo 2000 n.53" che raccoglie e riordina il complesso delle disposizioni vigenti in materia nonché alcune norme della legge n. 903/77 in tema di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro. La normativa in argomento disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, disponendo il divieto di adibire al lavoro le donne nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi.

Il D.Lgs. 151/01, innovando la terminologia usata nelle norme vigenti in materia, al Capo III, intitolato "Congedo di maternità", disciplina tutte le ipotesi di interdizione dal lavoro ed accoglie entrambe le novità introdotte dalla legge n. 53 dell'08.03.2000: in primo luogo, la possibilità per la lavoratrice di posticipare il periodo di astensione obbligatoria di un mese, previa idonea certificazione medica di specialisti del S.S.N., di medico convenzionato o del medico competente dell'Ente e poi recuperare tale mese nel periodo post parto; in secondo luogo, la possibilità di aggiungere ai tre mesi di astensione post partum i giorni di riposo non goduti a seguito del parto anticipato rispetto alla data indicata sul certificato di maternità.

I casi regolati da questa normativa sono i seguenti:

· interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze nella gestazione;

· interdizione anticipata dal lavoro per particolari condizioni di lavoro o ambientali o per l'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni;

· interdizione anticipata per lavori gravosi o pregiudizievoli;

· divieto di licenziamento;

· interdizione post-partum;

· flessibilità del congedo di maternità.

Congedi parentali e per malattia del figlio

In base al D.Lgs. 105 del 2022, entrambi i genitori hanno diritto a valersi, fino al compimento dei 12 anni di vita del figlio, di un periodo massimo complessivo indennizzabile pari a 9 mesi con le seguenti modalità:

- la madre, al temine del periodo di maternità obbligatorio può astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato pari a 3 mesi non cedibili all'altro genitore;
- il padre, dal giorno seguente alla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione, può astenersi dal lavoro per un periodo pari a 3 mesi indennizzabili non cedibili all'altro genitore;
- entrambi i genitori possono fruire, in alternativa tra loro, di ulteriori 3 mesi indennizzati.

Entrambi i genitori possono fruire complessivamente per un massimo di 10 mesi di congedo parentale elevabile a 11 nel caso di cui il padre eserciti il diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi.

Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

Qualora vi sia un solo genitore, questi può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi.

Durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni è prevista la possibilità per entrambi i genitori, alternativamente, di astenersi dal lavoro:

- per tutta la durata della malattia, fino ad un'età non superiore ai tre anni;
- cinque giorni l'anno per ciascun genitore se il bambino è di età compresa fra tre e otto anni.

Per fruire di questa agevolazione è necessario presentare un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, oltre ad un'autocertificazione in cui si dichiari che l'altro genitore non si è assentato dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.

Durante i congedi per malattia del bambino non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia. La possibilità di fruire di congedi per la malattia del figlio è stata riconosciuta indipendentemente dalla natura dello stato morboso, acuto o cronico, da ogni modificazione dello stato di salute, da ogni alterazione anatomica o funzionale dell'organismo ricomprendendovi anche la fase della convalescenza.

I riposi giornalieri

Durante il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre può fruire di due periodi di riposo di 1 ora, anche cumulabili nella giornata, con diritto di uscire dal luogo di lavoro, per provvedere alle esigenze del bambino. Ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

L'articolazione dei riposi giornalieri deve essere concordata tra la lavoratrice e il responsabile dell'ufficio, in mancanza di accordo sarà determinata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, tenuto conto delle esigenze del neonato e dell'attività lavorativa. Nel caso in cui l'orario di lavoro giornaliero è, contrattualmente, inferiore alle 6 ore, il riposo è uno solo, mentre nel caso di parto plurimo è raddoppiato. Nel caso di fruizione di asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa, i riposi si riducono invece della metà.

Le ore di assenza per riposi giornalieri non incidono in alcun modo sul rapporto di lavoro.

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7 (Allegato A *D. Lgs. 151/01*)

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

a) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
b) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
c) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
d) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
e) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
f) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
g) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
h) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
i) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
j) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
k) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
l) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
m) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro

ELENCO PERSONALE

Per l'elenco completo delle lavoratrici presenti nell'anno scolastico in corso nell'Istituto Comprensivo si rimanda alla relazione di valutazione dei rischi di cui il presente documento costituisce allegato.

IDENTIFICAZIONE E MANSIONI DEI GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI

In relazione a quanto sopra specificato, nell'ambito della più generale valutazione dei rischi per la sicurezza e salute delle lavoratrici che operano presso l'Istituto, si è proceduto all'analisi di tutte le situazioni che potrebbero rappresentare un rischio significativo per le lavoratrici madri. In particolare, per ciascun gruppo omogeneo di lavoratrici, sono stati estrapolati e descritti i possibili fattori di rischio che potrebbero comportare un'alterazione dello stato di salute o essere causa di infortunio. A ciascuno di essi è stato associato un livello di rischio medio derivante dalla valutazione dei rischi effettuata per ciascuna realtà operativa. Si sottolinea il fatto che nella valutazione descritta nelle tabelle seguenti si è tenuto conto delle condizioni di lavoro **generalmente** presenti nelle lavorazioni esaminate. Resta inteso che **il datore di lavoro** nel fare riferimento a questi orientamenti **dovrà tenere conto delle specifiche condizioni della propria attività lavorativa** e che in condizioni particolari anche l'Organo di Vigilanza ha la facoltà di disporre l'allontanamento delle lavoratrici madri da condizioni di lavoro o ambientali per situazioni che al di là delle indicazioni riportate negli schemi seguenti vengano valutate pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino (art. 7 comma 4 D.Lgs. 151/01).

Si riportano nel seguito le risultanze di tale valutazione.

A tal riguardo occorre osservare che sono state considerate tutte le possibili mansioni a cui potrebbero essere adibite le lavoratrici.

I provvedimenti necessari sono riportati in funzione dei seguenti periodi:

· **periodo della gravidanza**, che va dal momento del concepimento alla nascita del bambino;

· **primo periodo di allattamento**, che va dalla nascita fino al compimento del settimo mese del bambino;

· **secondo periodo dell'allattamento**, che dall'ottavo mese di età del bambino arriva fino al compimento del primo anno di vita.

Tali periodi sono stati individuati sulla base della specifica normativa di riferimento, ampiamente riportata nei paragrafi precedenti.

Laddove siano presenti divieti, in tali casi occorrerà, di concerto con il medico competente, adibire la lavoratrice ad attività che non la espongano ai rischi individuati o, nella comprovata impossibilità di ricollocamento, provvedere alla temporanea sospensione della lavoratrice, secondo le modalità definite dalle vigenti normative. La diminuzione del rischio al passare del tempo, registrabile nelle tabelle seguenti per taluni fattori di rischio, è legata alla considerazione che, con il crescere del bambino si registra una crescente autonomia dello stesso dalle funzioni dell'allattamento materno, e un ristabilirsi graduale delle condizioni psico-fisiche della madre, tali da garantire i requisiti necessari allo svolgimento dei compiti assegnati.

Qualora una lavoratrice faccia parte della squadra di emergenza, si dovrà provvedere alla sua sostituzione dalle attività in questione durante tutto il periodo della gravidanza.

Occorre tuttavia evidenziare che le affermazioni riportate nelle seguenti tabelle, devono essere considerate indicative e quale base di partenza, per il medico competente e il Datore di Lavoro, per le valutazioni specifiche che dovranno essere di volta in volta effettuate per ogni singolo caso, in relazione al plesso frequentato e alla tipologia di attività svolta.

Identificazione gruppi omogenei di lavoratrici:

Gruppi Omogenei di Lavoratori	Fattori di Rischio
G.O. 01: **IMPIEGATA**	In relazione agli ambienti di lavoro della società oggetto di valutazione, verranno presi in considerazione i seguenti fattori di rischio: 1 ELETTROCUZIONE 2 INCENDIO 3 RUMORE 4 MICROCLIMA 5 RISCHIO CHIMICO 6 RISCHIO BIOLOGICO 7 VIDEOTERMINALI 8 POSTURA 9 STRESS CORRELATO AL LAVORO 10 MOVIMENTAZIONE M.C. 11 INTERAZIONE CON TRAFFICO 12 POLVERI 13 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI 14 CADUTA DALL'ALTO 15 CADUTA MATERIALI DALL'ALTO 16 CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO 17 PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI 18 SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO 19 VIBRAZIONI 20 INVESTIMENTO 21 PROIEZIONE DI OGGETTI 22 AGGRESSIONE FISICA / RAPINA 23 FUMO PASSIVO
G.O. 02: **DOCENTE**	In relazione agli ambienti di lavoro della società oggetto di valutazione, verranno presi in considerazione i seguenti fattori di rischio: 1 ELETTROCUZIONE 2 INCENDIO 3 RUMORE 4 MICROCLIMA 5 RISCHIO CHIMICO 6 RISCHIO BIOLOGICO 7 VIDEOTERMINALI 8 POSTURA 9 STRESS CORRELATO AL LAVORO 10 MOVIMENTAZIONE M.C. 11 INTERAZIONE CON TRAFFICO 12 POLVERI 13 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI 14 CADUTA DALL'ALTO 15 CADUTA MATERIALI DALL'ALTO 16 CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO 17 PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI 18 SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO 19 VIBRAZIONI 20 INVESTIMENTO 21 PROIEZIONE DI OGGETTI 22 AGGRESSIONE FISICA / RAPINA 23 FUMO PASSIVO

G.O. 03: COLLABORATRICE SCOLASTICA	In relazione agli ambienti di lavoro della società oggetto di valutazione, verranno presi in considerazione i seguenti fattori di rischio: 1 ELETTROCUZIONE 2 INCENDIO 3 RUMORE 4 MICROCLIMA 5 RISCHIO CHIMICO 6 RISCHIO BIOLOGICO 7 VIDEOTERMINALI 8 POSTURA 9 STRESS CORRELATO AL LAVORO 10 MOVIMENTAZIONE M.C. 11 INTERAZIONE CON TRAFFICO 12 POLVERI 13 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI 14 CADUTA DALL'ALTO 15 CADUTA MATERIALI DALL'ALTO 16 CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO 17 PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI 18 SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO 19 VIBRAZIONI 20 INVESTIMENTO 21 PROIEZIONE DI OGGETTI 22 AGGRESSIONE FISICA / RAPINA 23 FUMO PASSIVO

Valutazione dei rischi G.O. 01 IMPIEGATA

Fattori di rischio	Principali effetti su gestazione e lattazione	Legislazione di riferimento e relativi provvedimenti
Lavoro al videoterminale per almeno 20 ore settimanali. Postura assisa fissa.	I mutamenti propri della gravidanza che interessano i fattori di coagulazione e la compressione meccanica delle vene pelviche da parte dell'utero determinano un rischio relativamente elevato di trombosi o embolia per le donne gestanti. Se durante la gravidanza esse siedono a lungo immobili il riempimento venoso nelle gambe aumenta notevolmente e può provocare una sensazione di dolore e un edema. L'accresciuta lordosi lombare a seguito dell'aumentata circonferenza addominale può determinare dolori muscolari nella regione lombare che possono essere intensificati dal permanere in una determinata postura per un periodo di tempo eccessivamente lungo.	D. Lgs. 151/01 art. 17 COMMA 1 Se non vi è la possibilità di modificare la postura, le pause di riposo e i carichi di lavoro in maniera che siano compatibili con lo stato fisiologico della lavoratrice DIVIETO IN GRAVIDANZA

Valutazione dei rischi G.O. 02 DOCENTE

Fattori di rischio	Principali effetti su gestazione e lattazione	Legislazione di riferimento e relativi provvedimenti
Attività in postura eretta prolungata	Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggior volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.G (lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro) DIVIETO IN GRAVIDANZA
Movimentazione manuale dei carichi	La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.F (lavori di manovalanza pesante) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,b (rischio da movimentazione manuale di carichi pesanti evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA
Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3, 4	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l'HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella, del tifo e il toxoplasma.	D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett B (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche) D.Lgs 151/01 art 7 all.B lett.A punto 1 lett. B (per virus rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,2 (rischio di esposizione ad agenti biologici evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA (Attività con bambini da 6 anni in su) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (Attività con bambini da 0 a 6 anni)

Aggressione fisica	Le lavoratrici gestanti e puerpere possono risentire in modo particolare dello stress professionale per vari motivi: - durante e dopo la gestazione intervengono mutamenti ormonali, fisiologici e psicologici, a volte in rapida successione, che possono accrescere la sensibilità allo stress o l'ansietà o la depressione in singole persone; - l'eventuale esposizione a situazioni che comportano aggressività e/o violenza sul posto di lavoro. Se una donna è esposta al rischio di violenza sul lavoro durante la gravidanza, il puerperio o l'allattamento ciò può avere conseguenze nocive da cui possono derivare distacco della placenta, aborto spontaneo, parto prematuro, nascita sotto peso e può essere pregiudicata la capacità di allattamento. Tale rischio riguarda in particolare le lavoratrici a diretto contatto con alunni con gravi disabilità motorie e/o cognitive.	D.Lgs 151/01 art.7 comma 4 DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

Valutazione dei rischi G.O. 03 COLLABORATRICE SCOLASTICA

Fattori di rischio	Principali effetti su gestazione e lattazione	Legislazione di riferimento e relativi provvedimenti
Attività in postura eretta prolungata	Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggior volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.G (lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro) DIVIETO IN GRAVIDANZA
Posture incongrue	E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio.	D.Lgs 151/01 art. 7 all.A lett.G (lavori che obbligano ad una postazione particolarmente affaticante) DIVIETO IN GRAVIDANZA
Lavoro in postazioni elevate (scale)	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, piattaforme, per il rischio di cadute dall'alto.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.E DIVIETO IN GRAVIDANZA
Movimentazione manuale dei carichi	La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.F (lavori di manovalanza pesante) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,b (rischio da movimentazione manuale di carichi pesanti evidenziato dalla

		valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA
Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3, 4	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l'HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella, del tifo e il toxoplasma.	D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett B (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche) D.Lgs 151/01 art 7 all.B lett.A punto 1 lett. B (per virus rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,2 (rischio di esposizione ad agenti biologici evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA (Attività con bambini da 6 anni in su) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (Attività con bambini da 0 a 6 anni)
Sostanze o preparati classificati come pericolosi (tossici, nocivi, corrosivi, irritanti)	L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Un'esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare dal latte materno al bambino. Molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antiblastici, anche per bassi livelli di esposizione.	D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett,A punto 3 lett. a,b,c,d,e,f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO Può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle" (H317), a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI

Aggressione fisica	Le lavoratrici gestanti e puerpere possono risentire in modo particolare dello stress professionale per vari motivi: - durante e dopo la gestazione intervengono mutamenti ormonali, fisiologici e psicologici, a volte in rapida successione, che possono accrescere la sensibilità allo stress o l'ansietà o la depressione in singole persone; - l'eventuale esposizione a situazioni che comportano aggressività e/o violenza sul posto di lavoro. Se una donna è esposta al rischio di violenza sul lavoro durante la gravidanza, il puerperio o l'allattamento ciò può avere conseguenze nocive da cui possono derivare distacco della placenta, aborto spontaneo, parto prematuro, nascita sotto peso e può essere pregiudicata la capacità di allattamento. Tale rischio riguarda in particolare le lavoratrici a diretto contatto con alunni con gravi disabilità motorie e/o cognitive.	D.Lgs 151/01 art.7 comma 4 DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE

Alla luce di quanto emerso dalla presente valutazione:

- Le impiegate potranno continuare a svolgere la propria mansione fino al momento del parto (comma 1.1 dell'art.16 del D.Lgs 151/01 inserito dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145), a meno che non abbiano una gravidanza a rischio o se non vi è la possibilità di modificare la postura, le pause di riposo e i carichi di lavoro in maniera che siano compatibili con lo stato fisiologico della lavoratrice.

- Docenti Scuola dell'Infanzia: prevista adibizione a mansioni di ufficio durante la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, a meno che non abbiano una gravidanza a rischio.

- Docenti Scuola Primaria: in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia prevista adibizione a mansioni di ufficio durante la gravidanza, a meno che non abbiano una gravidanza a rischio. Il cambiamento di mansione sarà esteso a sette mesi dal parto per le lavoratrici esposte in maniera significativa a rischio biologico o aggressione fisica (ad esempio le lavoratrici a diretto contatto con alunni con gravi disabilità motorie e/o cognitive).

- Docenti Scuola Secondaria di I Grado: prevista adibizione a mansioni di ufficio durante la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto per tutte le lavoratrici esposte in maniera significativa a rischio biologico o aggressione fisica (ad esempio le lavoratrici a diretto contatto con alunni con gravi disabilità motorie e/o cognitive), a meno che non abbiano una gravidanza a rischio.

- Docenti Collaboratrici scolastiche: Nella scuola dell'Infanzia prevista l'interdizione anticipata e fino a sette mesi dopo il parto. Nella Scuola Primaria e Secondaria le lavoratrici saranno esonerate in gravidanza e fino a sette mesi dal parto dalle attività di pulizia, dal diretto contatto con alunni con gravi disabilità motorie e/o cognitive ed effettueranno le attività di sorveglianza con possibilità di sedersi alla necessità.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON LORENZO MILANI "
Via Arturo Toscanini, n. 11
51019 Ponte Buggianese (PT)
C.M.: PTIC815008 – C.F.: 91014180474

SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

Il presente documento redatto a conclusione del processo di valutazione condotto dal datore di lavoro, con l'aiuto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente per quanto di sua competenza, e il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), è stato illustrato nell'ambito di una riunione, alla presenza delle suddette figure tecniche.

Firma per emissione del documento

Il Datore di lavoro
Dott.ssa Antonia Suppa
data 16/02/2024 Firma _____

Firme per partecipazione alla stesura del documento

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione
Ing. Manuela Torrigiani

osservazioni _____

data 16/2/2024 Firma _____

Il Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza
Valentina Picchi

osservazioni _____

data 16/02/24 Firma _____

Il Medico Competente
Dott. Manfredi Montalti

osservazioni _____

data 16/2/2024 Firma _____